

## **TI\_GERICHTE 72.2015.193 vom 9. März 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-03-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2015.193\\_d20160309](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2015.193_d20160309)

FR: TI\_GERICHTE 72.2015.193 du 9 mars 2016

IT: TI\_GERICHTE 72.2015.193 del 9 marzo 2016

### **Regeste**

Rapina (in correità) commessa in una gioielleria: sottratto orologi e gioielli per una refurtiva complessiva denunciata di CHF 1'072'263.85. Danneggiamento per un valore complessivo denunciato di CHF 20'800.00. Proscioglimento dalle aggravanti di cui all'art. 140 cifre 2 e 3 CPS

### **Erwägungen**

#### **E. 32**

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B\_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall'art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all'imputato. Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo. Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un'attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluenza per il giudizio. Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B\_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B\_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B\_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B\_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91;

Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

8.2. Ciò premesso, nel concreto caso la Corte, nella valutazione della fondatezza delle accuse mosse a IM 1, è partita dalle risultanze probatorie agli atti, tra cui vi è la perizia dell'IRM di San Gallo del 26 ottobre 2015, che è stata messa in discussione dalla Difesa per diversi aspetti, sia durante l'inchiesta che al dibattimento, dove l'ha definita "altamente depistante" (cfr. arringa scritta della difesa, doc. DIB 2 pag. 17).

8.2.1. Occorre precisare innanzitutto che la perizia dell'IRM di San Gallo non è, al contrario di quanto eccepito dalla Difesa (cfr. arringa scritta della difesa, doc. DIB 2 pag. 13), una perizia di parte (DTF 141 IV 369 consid. 6.6; 127 I 73 consid. 3f/bb), ricordato inoltre che il Procuratore pubblico diventa parte unicamente con la procedura dibattimentale (art. 104 cpv. 1 lett. c CPP).

8.2.2. Per quanto concerne la censura secondo cui la Pubblica accusa non avrebbe dato previamente alla difesa la possibilità di esprimersi (cfr. arringa scritta della difesa, doc. DIB 2 pag. 12), va rilevato che l'art. 184 cpv. 3 CPP, letto nella sua interezza, fa un'eccezione proprio per le perizie sul DNA. In ogni caso, successivamente al deposito dell'atto d'accusa e prima del dibattimento la difesa ha avuto la possibilità di porre domande complementari ai periti dell'IRM di San Gallo.

8.2.3. Riguardo alla critica della Difesa secondo cui la perizia sul DNA sarebbe inutilizzabile per la violazione, da parte della Pubblica accusa, dell'art. 184 CPP poiché il mandato per l'allestimento del profilo DNA di IM 1 e il successivo mandato di comparazione tra il DNA di IM 1 e il DNA estratto dalla traccia biologica prelevata sulla bicicletta n. 1 non sarebbero stati conferiti dal Procuratore pubblico ma dalla Polizia (cfr. arringa scritta della difesa, doc. DIB 2 pag. 10 e pag. 12), la Corte ha rilevato che il mandato all'IRM di San Gallo è stato sin dall'inizio conferito dalla Pubblica accusa dapprima oralmente e poi per iscritto (cfr. AI 3 pag. 4) e che i successivi mandati altro non sono che un'estensione del mandato originario, conferito oltretutto ad un istituto accreditato dalla Confederazione secondo la legge sui profili del DNA (cfr. la lista dei laboratori di analisi del DNA riconosciuti dalla Confederazione pubblicata sul sito dell'Ufficio federale di polizia, [https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/personenidentifikation/dna-profile/die\\_dna-analyselabors.html](https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/personenidentifikation/dna-profile/die_dna-analyselabors.html)), al quale la stessa Difesa ha chiesto ed ottenuto di indirizzare delle domande complementari e avvalendosi delle risposte ottenute (cfr. arringa scritta della difesa, doc. DIB 2 pagg. 17-18), riconoscendone con ciò stesso la qualità di perito.

8.2.4. Nel merito la perizia di San Gallo del 26 ottobre 2015 stabilisce che l'ipotesi secondo la quale IM 1 è il donatore del DNA ritrovato sulla bicicletta n. 1 è  $1.4 \times 10^{15}$  volte maggiore rispetto all'ipotesi secondo la quale il donatore è un individuo ignoto non consanguineo di IM 1. Pertanto, la Corte ha ritenuto che il DNA ritrovato sulla bicicletta n. 1 ripescata dal lago il giorno successivo alla rapina appartiene all'imputato con un grado di probabilità talmente elevato da rasantare la certezza. La perizia - come del resto tutte le perizie sul DNA - si esprime in questi termini di altissima probabilità poiché soltanto sottoponendo l'intera popolazione del pianeta al test del DNA si potrebbe avere la certezza matematica, ciò che evidentemente non è realizzabile.

8.2.5. A giudizio della Corte il riscontro principale a carico dell'imputato è pertanto costituito dal rinvenimento del suo DNA sulle manopole e sulle leve dei freni di una delle quattro biciclette utilizzate dai rapinatori e gettate nel lago durante la fuga, recuperate dagli inquirenti il giorno dopo la rapina. La Corte ha valutato in pari tempo che su di una seconda bicicletta ripescata nel lago (bicicletta n. 2) - e meglio sulle manopole, sulle leve dei freni e sul sacchetto in velluto nero

ritrovato attorno alla manopola della bicicletta n. 2 - è stato rinvenuto un altro profilo genetico, che è lo stesso profilo genetico assicurato sul manico del mazzotto e sul manico del cacciavite ritrovati all'interno della gioielleria ed usati per commettere la rapina e meglio per infrangere le vetrine della gioielleria. Ne discende che essendo la bicicletta n. 2 stata ripescata dal lago unitamente alla bicicletta n. 1 e ritenuto che il profilo genetico ritrovato sulla bicicletta n. 2 è lo stesso profilo rinvenuto sul mazzotto e sul cacciavite che sono stati usati dagli autori per infrangere le vetrine, la bicicletta n. 1 e la bicicletta n. 2 risultano legate indissolubilmente dall'essere state usate dagli autori della rapina, ciò che porta quindi a concludere che la bicicletta sulla quale è stato ritrovato il DNA di IM 1 è collegata in maniera incontrovertibile alla rapina commessa in danno della gioielleria ACPR 1 il 12 novembre 2013. Risulta pertanto accertato che l'imputato ha lasciato il suo DNA sulla bicicletta n. 1 proprio il giorno della rapina, rispettivamente risulta del tutto irrilevante stabilire il tipo di materiale biologico da cui è stato estratto il DNA di IM 1 (cfr. arringa scritta della difesa, doc. DIB 2 pag. 17).

8.3. Dall'osservazione delle immagini delle videosorveglianze agli atti, la Corte ha constatato ancora che la bicicletta n. 1 sulla quale è stato rinvenuto il DNA dell'imputato, è stata utilizzata da una persona che indossava una tuta scura e un cappellino bianco, persona che è stata ripresa anche all'interno della gioielleria durante la rapina e che si distingue dagli altri autori per la sua mole e la sua altezza, perfettamente compatibili con la stazza dell'imputato, che è alto più di 190 cm.

8.4. La Corte ha valutato inoltre che l'imputato ha un precedente penale per rapina a mano armata commessa in correata con terzi in Francia sempre in danno di una gioielleria e che pertanto l'imputazione qui a giudizio si inserisce nel solco di un reato che non è nuovo all'imputato, ritenuto inoltre che sulla base della documentazione agli atti: - \_\_\_\_\_ è anche sospettato di aver commesso, il 22 maggio 2010, un'ulteriore rapina a \_\_\_\_\_, sempre in danno di una gioielleria; - in Germania nel 2013 IM 1 è stato fermato poiché sospettato di effettuare dei sopralluoghi nei pressi di una gioielleria; - ed infine che - ancorché successivamente ai fatti qui a giudizio - in occasione del suo fermo in Austria, IM 1 era in possesso - oltre che di diverse paia di guanti, di una pila frontale e di un rotolo di nastro adesivo - di un passamontagna occultato nelle mutande, e che tale fermo è avvenuto nel contesto dell'esecuzione di sopralluoghi funzionali alla perpetrazione di reati, come risulta dalla documentazione trasmessa dalle Autorità austriache.

8.5. La Corte ha considerato ancora che l'imputato si è legittimato con false generalità e falsi documenti in Francia nel 2006, nel contesto della rapina, nel 2013 in Germania e nel 2015 in Austria in occasione del fermo. Tali risultanze supportano la considerazione che IM 1 fa abitualmente uso di false generalità, ciò che non milita certamente a suo favore. In concreto, visto lo spaziare dell'imputato in Europa, commettendo reati - accertati perlomeno in due Paesi (la Francia e la Germania) e sospettato di averne commesso un altro in Spagna e di essere in procinto di commetterne uno in Austria - è lecito concludere che l'uso di false generalità assolve il precipuo scopo di evitare la sua identificazione e la tracciabilità dei suoi spostamenti, impedendo alle Autorità di poter risalire ai suoi percorsi e stabilire la sua presenza in questo o quel Paese, dove si reca non certo per fare il turista, ritenuto che per fare il turista ed aggirare il divieto d'entrata dello spazio Schengen - come da lui sostenuto - è sufficiente una sola falsa identità.

8.6. Per quel che concerne l'atteggiamento processuale dell'imputato, la Corte ha rilevato che l'alibi per il giorno della rapina è stato sollevato dalla difesa per la prima volta con l'istanza di scarcerazione del 19 ottobre 2015. In precedenza l'imputato non ha - incomprensibilmente - mai sollevato nulla in merito, neppure nell'ambito della preliminare procedura di estradizione. Infatti, dalla documentazione

trasmessa dalle Autorità austriache (allegata all'AI 34) risulta chiaramente che l'imputato in Austria, durante la procedura di estradizione, si è limitato a dichiarare di essere innocente, senza sollevare il suo alibi. Per la Corte risulta incomprensibile che una persona che ritiene di poter comprovare la propria innocenza, non lo faccia immediatamente, preferendo la "strategia" di rimanere in silenzio. Va poi rilevato che per la Corte le dichiarazioni del teste prodotte dalla difesa non sono in ogni caso idonee ad inficiare il riscontro oggettivo costituito dal ritrovamento del DNA dell'imputato su una delle bici usate dai rapinatori il 12 novembre 2013 per commettere la rapina e per darsi alla fuga. Pertanto, se ne deve dedurre che l'imputato ha mentito quando ha sostenuto che il 12 novembre 2013 si trovava in Serbia a lavorare.

8.7. Durante l'inchiesta IM 1 ha anche assunto e mantenuto un comportamento che la Corte ha giudicato molto ambivalente; lo stesso infatti durante l'inchiesta non ha mai negato in modo esplicito di aver commesso la rapina, facendo cronologicamente nel corso dei verbali le seguenti affermazioni: - " Non voglio dire che sono stato io né che non sono stato io " (VI PP 01.09.2015 pag. 3); - " Non voglio fare oggi delle ammissioni, ho bisogno di tempo " (VI PP 01.09.2015 pag. 3); - " In questo momento non sono pronto per un dialogo e per formulare delle ammissioni. Questo non vuol dire che in futuro non parli. esistono tutte le possibilità " (VI PP 01.09.2015 pag. 3); - " Come ho detto in precedenza non nego di avere commesso la rapina ma nemmeno lo ammetto " (VI PP 01.09.2015 pag. 5); - "(...) da parte mia preferisco continuare a difendermi con l'utilizzo del silenzio, non sono ancora pronto per fornire alcun tipo di risposta " (VI PG 07.09.2015 pag. 2); - " Mi avete letto i miei diritti ed il diritto di non rispondere è uno dei miei diritti, quindi voglio avvalermi ancora di questo diritto. Sono qui da poco tempo e devo ancora riflettere " (VI PG 07.09.2015 pag. 2); - " Non ho idea se voglio parlare o no, potrebbe anche darsi che non voglia parlare sino al processo, ma di questo non sono ancora sicuro " (VI PG 07.09.2015 pag. 2); - " In futuro non è detto che non parli con il PP " (VI PP 25.09.2015 pag. 2). Quindi, benché gli venisse prospettata la partecipazione ad un fatto grave quale è quello della commissione di una rapina in correttezza con terzi ai danni di una gioielleria, l'imputato non si è minimamente curato, durante l'inchiesta, anche solo di allegare in modo chiaro e convincente la sua innocenza, barcamenandosi tra un "non ammetto" e un "non nego", senza peraltro mai allegare - lo si ribadisce - che si trovava altrove il giorno della rapina, con un comportamento che la Corte ha valutato ambiguo e poco convincente.

8.8. La Corte ha rilevato ancora che in non poche occasioni l'imputato non ha raccontato la verità, come quando ha dichiarato, durante l'udienza del 22 dicembre 2015 davanti al GPC, di non aver lasciato il suo paese nel 2013 ad eccezione della Germania tra giugno e dicembre 2013, mentre che l'imputato ha ammesso al suo difensore di essere rientrato in Serbia il 16 novembre 2013 - come risulta dall'informativa Interpol di Belgrado -, fornendo tuttavia al riguardo una giustificazione per la Corte non credibile. L'imputato ha mentito anche quando ha negato, in aula, di essere stato in possesso di un passamontagna occultato nelle mutande al momento del fermo in Austria, come risulta invece accertato in base ai rapporti della Polizia austriaca, che hanno trasmesso anche la foto del passamontagna (doc. TPC 35). Infine, l'imputato ha mentito ancora quando in aula ha affermato che durante la procedura di estradizione aveva sollevato l'alibi della sua presenza in Serbia, mentre che la decisione di estradizione riporta, come visto, che l'imputato si è limitato ad affermare la sua innocenza.

8.9. Non da ultimo l'imputato, stante il ritrovamento del suo DNA sulla bicicletta ripescata nel lago - e consapevole, come ha dichiarato, di cosa sia il DNA - non ha ritenuto di fornire alcuna giustificazione a detto riscontro oggettivo, per cui la Corte nelle concrete circostanze - pur nel riconoscimento del diritto di tacere dell'imputato, di cui ha

fatto ampiamente uso durante l'inchiesta - non può che concludere ritenendo sospetto il suo silenzio e pertanto quale ulteriore elemento indiziante a suo carico. 8.10. Sulla base di tutti questi elementi, univoci e convergenti, la Corte ha ritenuto comprovata la partecipazione di IM 1 alla rapina in danno della gioielleria ACPR 1 ad \_\_\_\_\_ il 12 novembre 2013.

8.11. La Corte ha confermato anche la connessa imputazione di danneggiamento, di cui sono pacificamente adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi esatti dalla legge. 8.12. L'imputato è invece stato prosciolto dalle aggravanti imputate in relazione alla rapina, stante l'assenza di sufficienti riscontri probatori atti a suffragarle. 9. Commisurazione della pena 9.1. L'art. 47 CP stabilisce che il giudice deve commisurare la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore, delle sue condizioni personali e dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Quali criteri per la determinazione della colpa, la norma menziona il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, avuto riguardo delle circostanze interne ed esterne e della possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. 9.2. Nel concreto caso la colpa dell'imputato è oggettivamente e soggettivamente grave. IM 1 ha percorso migliaia di chilometri per venire in Svizzera, in terra straniera, a commettere un reato grave come la rapina, dimostrando grande energia criminale. Ha agito per fine di lucro, prendendo di mira un bottino importante come quello che può assicurare una gioielleria, alla quale è stato inoltre causato un considerevole danno prodotto scassinando le vetrine. L'imputato, unitamente ai correi, ha agito in modo professionale, in base ad un piano ben studiato, come dimostra l'uso di biciclette per raggiungere l'obiettivo ed assicurarsi una fuga veloce, l'uso dei guanti e di strumenti per infrangere le vetrine, gli accorgimenti per non essere identificati così come la precisa ripartizione dei ruoli nel momento dell'esecuzione della rapina, con la conseguente velocità e sicurezza nell'azione, vero è che il colpo è stato messo a segno in poco più di 2 minuti, come risulta dal video della rapina. Tutto è stato accortamente predisposto ed eseguito per correre i minori rischi possibili nell'assicurarsi un importante bottino, di oltre fr. 1'070'000.--, che non è stato recuperato. La Corte ha rilevato che IM 1 ha agito in modo sicuro e professionale nell'esecuzione del suo compito e, unitamente ai correi, non si è fatto alcuno scrupolo a che venissero minacciate con la pistola due donne inermi, incurante dell'enorme spavento che veniva loro incusso. La Corte ha considerato a favore dell'imputato il fatto che - come testimoniato dalle stesse vittime - sono state minacciate senza l'uso di una violenza più marcata rispetto a quanto necessario per neutralizzarle. La Corte ha considerato ancora che IM 1 non è nuovo alle Autorità penali essendo stato condannato in Francia nel 2006 per rapina e in Germania nel 2013 per documenti falsi. La sua colpa è quindi grave per i precedenti che ha a suo carico, così come è grave che ha continuato a delinquere nonostante le carcerazioni subite, che non sono servite a farlo desistere dal continuare a percorrere la strada del crimine. Riguardo al suo comportamento nei confronti dell'inchiesta, va rilevato che l'imputato non ha ammesso le proprie responsabilità. Ha fatto ampiamente e caparbiamente uso, in modo convinto ed ostinato, anche di fronte a riscontri incontestabili quali la presenza del suo DNA sulla bicicletta ritrovata nel lago, del suo diritto di non rispondere, ciò che è sicuramente legittimo ma non può dar luogo a sconti di pena; in ogni caso con il suo atteggiamento IM 1 ha dimostrato nei fatti di non essersi distanziato da quanto commesso. La Corte ha tenuto conto del carcere preventivo sofferto, compreso quello in vista dell'extradizione e ha tenuto altresì conto della sua situazione personale nonché della precaria situazione economica in cui versa. Tutto ciò considerato e tenuto altresì conto del concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla

colpa di IM 1 la pena detentiva di 4 anni, a valere quale pena interamente aggiuntiva alla multa di Euro 500 inflittagli in Austria il 17 agosto 2015, pena detentiva che, vista la misura della stessa, è interamente da espiare. 10. Tassa di giustizia e spese procedurali La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato (art. 426 cpv. 1 CPP), ad esclusione delle spese di traduzione dal tedesco all'italiano, che vengono poste a carico dello Stato, ad eccezione delle spese per la traduzione della perizia dell'IRM di San Gallo del 26 ottobre 2015 fatta eseguire dalla difesa pur avendo chiesto la traduzione alla Pubblica accusa, che ha fatto seguito alla richiesta. 11. Oggetti in sequestro Sugli oggetti in sequestro, trattandosi di mezzi di prova, viene mantenuto il sequestro conservativo. Visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51, 140 cifra 1, 144 CP; 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: 1.1. rapina per avere, ad \_\_\_\_\_, il 12 novembre 2013, agendo in correatà con almeno altre tre persone, commesso un furto in danno della gioielleria ACPR 1 minacciando le commesse con una pistola, sottraendo orologi e gioielli per una refurtiva denunciata complessiva di fr. 1'072'263.85; 1.2. danneggiamento per avere, ad \_\_\_\_\_, il 12 novembre 2013, agendo in correatà con almeno altre tre persone, infranto mediante l'utilizzo di martelli, mazzotti e cacciaviti, le vetrine della gioielleria ACPR 1 al fine di commettere la rapina di cui al punto 1.1 del dispositivo, causando danni per un valore complessivo denunciato di fr. 20'800.--, e meglio come descritto nell'atto d'accusa. 2. IM 1 è prosciolto dalle aggravanti di cui all'art. 140 cifre 2 e 3 CP. 3. Di conseguenza, trattandosi di pena totalmente aggiuntiva alla multa di Euro 500 di cui alla decisione di condanna della Landespolizei Innsbruck, Tirol (Austria) del 17 agosto 2015, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 4. Sugli oggetti in sequestro ed elencati nell'atto d'accusa è mantenuto il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova. 5. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato. 6. Le spese per l'interprete e per le traduzioni dalla lingua tedesca alla lingua italiana sono sostenute dallo Stato, ad eccezione delle spese per la traduzione della perizia dell'Istituto di medicina legale di San Gallo del 26.10.2015 commissionata dall'avv. DF 1 alla \_\_\_\_\_, che sono a carico del condannato. 7. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali La  
Presidente La vicecancelliera Distinta spese : Tassa di  
giustizia fr. 1'000.-- Inchiesta preliminare fr.  
16'744.70 Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 170.65 fr. 17'915.35  
=====